



Roma, 20 Maggio 2016

**NOR16141
SM**

Oggetto: Codice della strada. Conversione patenti ucraine. Nota MIT.

Con nota prot. 11645 del 18 Maggio scorso, il MIT ha informato che **dal prossimo 29 Maggio** entrerà in vigore l'accordo siglato con l'Ucraina sul riconoscimento reciproco in materia di conversione di patenti di guida, valido per 5 anni (scadenza 29 Maggio 2021). Poiché il 29 Maggio p.v è Domenica, il MIT ha informato che le domande di conversione delle patenti ucraine potranno essere accettate soltanto a partire dal 30 Maggio p.v; e soltanto in questa data, ha precisato il MIT, potrà richiedersi la conversione di patenti ucraine eventualmente scadute il prossimo 29 Maggio.

La conversione può essere ottenuta soltanto per le patenti di guida ucraine conformi ai modelli indicati nell'Allegato III dell'Accordo; in allegato all'istanza, oltre alla documentazione di rito, dovrà essere prodotta l'originale della patente da convertire (che verrà ritirata solo all'atto della consegna del titolo di guida italiano), la fotocopia e una sua traduzione ufficiale.

Ai sensi dell'art. 4 dell'accordo, la conversione non è possibile per le patenti ucraine ottenute dopo aver stabilito la residenza in Italia, oppure in sostituzione di un documento estero non convertibile nel nostro Paese.

La conversione senza esami è possibile soltanto per i titolari di patente ucraina, residenti in Italia da meno di 4 anni al momento della presentazione dell'istanza. Per i residenti da più di 4 anni, gli Uffici della Motorizzazione provvedono ad informarli che, all'atto della consegna della patente italiana, gli verrà notificato un provvedimento di revisione (art. 128 c.d.s), per sostenere i prescritti esami teorici e pratici; se questi esami non vengono superati, il soggetto non potrà guidare nel nostro Paese giacché privo di qualsiasi abilitazione (ucraina ed italiana).

Il testo della nota ministeriale è disponibile al link sottoindicato.

Cordiali saluti.